



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Provincia di Brescia

Via XX settembre, 32 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) – Tel. 0307405500 – Codice fiscale 00400530176
www.comune.palazzolosulloglio.bs.it

SEDUTA DEL 18-12-2025

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 63 del 18-12-2025

OGGETTO: **AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI
SENSI DELLA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 11 MARZO 2005, N.
12 E S.M.I..**

L'anno duemilaventicinque, **il giorno diciotto del mese di dicembre**, convocato per le ore **20:30**, presso la Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione di Prima convocazione. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

1.	COSSANDI GIANMARCO	SINDACO	PRESENTE
2.	FACCHI GIACOMINO	PRESIDENTE	PRESENTE
3.	FELTRI FRANCESCO	CONSIGLIERE	PRESENTE
4.	STRABLA SARA	CONSIGLIERE	PRESENTE
5.	DELBARBA VANESSA	CONSIGLIERE	PRESENTE
6.	DANESI SILVIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
7.	ACERBIS FRANCESCO	CONSIGLIERE	ASSENTE
8.	VERROCCHI VINCENZA	CONSIGLIERE	PRESENTE

9.	ARCANGELI ANNALISA VERA	CONSIGLIERE	PRESENTE
10.	FOGLIA MARCELLO	CONSIGLIERE	PRESENTE
11.	MARINI UGO	CONSIGLIERE	PRESENTE
12.	CIMA ANGELO	CONSIGLIERE	PRESENTE
13.	CHIARI GRAZIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
14.	CARNAZZI FILIPPO	CONSIGLIERE	PRESENTE
15.	PAGANI MARCO	CONSIGLIERE	PRESENTE
16.	RACCAGNI STEFANO	CONSIGLIERE	ASSENTE
17.	CARUNA MICHELE	CONSIGLIERE	ASSENTE

Numero totale PRESENTI 14 - ASSENTI 3

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE Concilio Dott.ssa Leonilde che provvede alla redazione del presente verbale.

Sono altresì presenti gli Assessori esterni

FRANCESCO MARCANDELLI	PRESENTE
OMBRETTA PEDERCINI	ASSENTE
MATTEO GATTO	PRESENTE
BRUNO BELOTTI	PRESENTE
MARINA BERTOLI	PRESENTE

Essendo legale in numero degli intervenuti, Facchi Giacomino nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato e, su questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Il Presidente introduce l'argomento posto al n.4 dell'ordine del giorno **“AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 11 MARZO 2005, N. 12 E S.M.I.”** e cede la parola all'Assessore Francesco Marcandelli per relazionare in merito.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Francesco Marcandelli;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati nella deliberazione n.59 in data odierna;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 16 – comma 1 - del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* e s.m.i., il rilascio del Permesso di Costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;
- tale condizione è prevista, altresì, dall'articolo 43 – comma 1 - della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. il quale prevede che *“I titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi”*;
- l'articolo 19 del D.P.R. 380/2001 prevede, inoltre, che il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali comporta anche la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi;
- l'articolo 44 – comma 1 – della stessa legge regionale n. 12/2005 e s.m.i., dispone che *“Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali”*;

RICHIAMATO che in data 2 gennaio 2013 è entrato in vigore il Piano di Governo del Territorio (PGT) precedentemente approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 21 luglio 2012, mentre:

- successivamente è stata approvata la prima Variante generale al PGT, con deliberazione consiliare n. 26 in data 26 aprile 2017, il cui avviso di deposito ed approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 32 del 9 agosto 2017 ai fini dell'efficacia della stessa Variante;
- ancora successivamente, è stata approvata la seconda Variante generale al vigente PGT, con deliberazione consiliare n. 14 in data 30 aprile 2022, il cui avviso di deposito ed approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 32 del 10 agosto 2022 ai fini dell'efficacia della stessa Variante;

DATO ATTO che:

- come previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 12/2005, sia il PGT che le successive Varianti generali, si articolano nei tre atti costituiti dal Documento di Piano, dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole;
- per quanto concerne in particolare il Piano dei Servizi, lo stesso è disciplinato dall'articolo 9 della più volte citata L.R. 12/2005 e s.m.i., che in particolare ai commi 3 e 4 prevede: *“3. Il piano dei servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza definita con le modalità di cui al comma 2, valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento. Analogamente il piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal documento di piano di cui all'articolo 8, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di attuazione. In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni del documento di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per abitante. Il piano dei servizi individua, altresì, la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi, garantendo in ogni caso all'interno di questi la dotazione minima sopra indicata, fatta salva la possibilità di monetizzazione prevista dall'articolo 46, comma 1, lettera a).*
4. Il piano dei servizi esplicita la sostenibilità dei costi di cui al comma 3, anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche, nell'ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati;”;
- in virtù di tale disposto normativo, il Piano dei Servizi è corredato da una relazione tecnica (stato di fatto, progetto e quadro economico) – Allegato E e, con l'entrata in vigore del PGT, ai fini della sostenibilità dei costi del Piano dei Servizi stesso, è stata introdotta la corresponsione dello standard di qualità aggiuntivo (articolo 12 delle N.T.A. del Piano Servizi e articolo 13 delle N.T.A. del Documento di Piano, articolo 10.8 delle N.T.A. del Piano delle Regole), dovuto per gli interventi ricadenti nei Piani Attuativi previsti dal PGT medesimo e, in misura pari al 50% del valore economico previsto per i piani attuativi, dagli interventi assoggettati a Permesso di Costruire convenzionato;
- il suddetto standard di qualità aggiuntivo, unitamente alla corresponsione del contributo di costruzione (costituito dal contributo sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché dal contributo sul costo di costruzione) per gli altri interventi edilizi onerosi non ricadenti in piano attuativo o soggetti a Permesso di Costruire convenzionato, nonché ad altre fonti di finanziamento, ha permesso di esplicitare la sostenibilità dei costi del Piano dei Servizi, come prescritto dal sopra richiamato articolo 9 – comma 4 – della legge regionale 12/2005;
- l'ultimo aggiornamento degli oneri di urbanizzazione risale all'anno 2017 e, in particolare, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 novembre 2017, n. 69;
- in seguito, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 novembre 2020, n. 52, è stata approvata l'individuazione degli Ambiti della rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell'articolo 8 bis - comma 1 – della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. e, il relativo avviso di approvazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie Avvisi e Concorsi n. 5 del 3 febbraio 2021, ai fini dell'efficacia della

stessa delibera ai sensi dell'articolo 13 – comma 11 – della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

- con la suddetta delibera è stato previsto che negli ambiti della rigenerazione urbana e territoriale come individuati nella deliberazione di cui all'articolo 8 bis – comma 1 - della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e nei quali vengano previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, l'intero contributo di costruzione di cui all'articolo 43 - comma 1 - della L.R. 11/03/2005, n. 12 è ridotto del 50 per cento (articolo 43 – comma 2 quater – della L.R. n. 12/2005);

CONSIDERATO che, per quanto previsto dalla normativa sopra richiamata e considerato altresì che nel frattempo è stata approvata la seconda Variante generale al PGT (con l'approvazione di un nuovo Documento di Piano e della seconda Variante generale al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi), come anzidetto approvata con deliberazione consiliare n. 14 in data 30 aprile 2022, il cui avviso di deposito ed approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 32 del 10 agosto 2022 ai fini dell'efficacia della stessa Variante, si rende necessario procedere all'aggiornamento degli importi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria con riferimento alla normativa oggi vigente, anche al fine di adeguarli ai costi effettivi delle opere di urbanizzazione sostenuti dall'Amministrazione Comunale e, quindi, sulla base delle previsioni contenute nel Piano dei Servizi e nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici;

RICORDATO inoltre che:

- per quanto riguarda la quota afferente al costo di costruzione, sempre la L.R. 11 marzo 2005, n. 12, all'articolo 48, prevede distinte modalità di calcolo a seconda della destinazione d'uso dell'immobile oggetto di intervento;
- per la destinazione a residenza, il coefficiente da applicare al costo di costruzione è stato determinato dalla Regione Lombardia e viene aggiornato annualmente dal Comune con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Suap in ragione dell'avvenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT;
- in particolare, da ultimo il costo di costruzione base per gli edifici residenziali è stato, per l'anno 2026, aggiornato con Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Suap n. 1102 del 09 dicembre 2025;
- per le altre destinazioni d'uso, il contributo sul costo di costruzione è pari al costo documentato di costruzione dell'intervento moltiplicato per un coefficiente stabilito con deliberazione del Consiglio comunale in misura non superiore al 10%;

RITENUTO quindi necessario, procedere ad un aggiornamento generale del contributo di costruzione di cui all'articolo 43 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

VISTO il documento che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, redatto dal Settore Urbanistica ed intitolato “*Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005. Relazione*”, costituito da:

- Relazione;
- Tabella andamento introiti dal 2017 al 2025;
- Tabella 1 – Residenza: Determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione primaria;
- Tabella 2 – Residenza: Determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione secondaria;
- Tabella 3 – Industria - artigianato: Determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione primaria;

- Tabella 4 – Industria - artigianato: Determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione secondaria;
- Tabella 5 – Industria - artigianato: Determinazione del costo base per lo smaltimento rifiuti solidi e liquidi;
- Tabella 6 – Direzionale Commerciale: Determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione primaria;
- Tabella 7 – Direzionale Commerciale: Determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione secondaria;
- Tabella 8 - Alberghiera: Determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione primaria;
- Tabella 9 - Alberghiera: Determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione secondaria;
- Tabella 10 – Coefficienti di adeguamento dei costi base delle opere di urbanizzazione, in funzione del livello di urbanizzazione dei diversi ambiti del territorio comunale;
- Tabella 11 – Residenza: Determinazione nuovi oneri;
- Tabella 12 – Industria - artigianato: Determinazione nuovi oneri;
- Tabella 13 – Direzionale Commerciale: Determinazione nuovi oneri;
- Tabella 14 – Alberghiera: Determinazione nuovi oneri;
- Tabella 15 – Tabella comparativa: Confronto oneri vigenti e nuovi oneri;
- Tabella 16 – Importi nuovi oneri;
- Tabella 17 – Costo di costruzione;

PRESO ATTO che il suddetto documento in sintesi prevede:

1. Relazione:

- il richiamo e l'inquadramento della normativa di riferimento in materia di contributo di costruzione;
- il richiamo delle previsioni del Piano dei Servizi e del Programma triennale dei lavori pubblici, evidenziando, in particolare per quest'ultimo, il riepilogo delle relative fonti di finanziamento;
- i criteri utilizzati per l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione che, in estrema sintesi, sono riconducibili alla rivalutazione Istat dei costi base delle opere di urbanizzazione, che erano stati analiticamente determinati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69/2017;
- a seguito della suddetta attualizzazione dei costi base delle opere di urbanizzazione, laddove presenti piani attuativi o altri interventi edilizi convenzionati di riferimento, tali costi base aggiornati come sopra esposto, sono stati comparati con i costi effettivi degli importi delle opere di urbanizzazione indicati sui relativi computi metrici estimativi e rapportati ai volumi e/o alle superfici lorde (SL) di progetto degli interventi considerati, quale ulteriore conferma della loro validità;
- per il patrimonio edilizio esistente:
 - le riduzioni sul contributo di costruzione, per la parte relativa agli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 44 – comma 8 – della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., con conseguente ricalcolo degli oneri relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia, confermando, ai sensi del citato disposto normativo, la misura del 40% dell'importo previsto per la nuova costruzione e con l'introduzione di una ulteriore riduzione dell'8% per gli interventi di ristrutturazione edilizia all'interno dei Nuclei di Antica formazione;
 - il rimando e la coerenza con i criteri alle riduzioni del contributo di costruzione inerenti gli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale con i disposti di cui all'articolo 43 - comma 2-quater - della L.R. 12/2005, con la conferma delle

riduzioni individuate con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 novembre 2020, n. 52, le quali prevedono che negli ambiti della rigenerazione urbana e territoriale, come individuati nella stessa deliberazione ai sensi dell'articolo 8 bis – comma 1 - della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e nei quali vengano previsti interventi di ristrutturazione urbanistica, l'intero contributo di costruzione di cui all'articolo 43 - comma 1 - della L.R. 11/03/2005, n. 12 sia ridotto del 50 per cento;

- la conferma dell'applicazione delle riduzioni previste dalla citata Delibera Giunta Regionale del 5 agosto 2020, n. 3509 *“Approvazione dei criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione (articolo 43 – comma 2 quinquies – della l. r. 12/05) – attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (l.r. 18/19)”*;
 - per gli Ambiti a destinazione produttiva, l'applicazione di alcune riduzioni in favore delle attività produttive e terziarie di tipo innovativo come definite dall'articolo 25 della legge n. 221/2012 e dalla legge n. 33/2015;
 - per quanto attiene, invece, le “Maggiorazioni del contributo di costruzione” in coerenza con le disposizioni normative di riferimento, si confermano la maggiorazione prevista dall'articolo 64 – comma 7 – della L.R. 12/2005 e s.m.i. per gli interventi di recupero abitativo del sottotetto, per le superfici agricole la maggiorazione prevista ai sensi dell'articolo 43 – comma 2-bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., nonché le maggiorazioni percentuali previste dall'articolo 43 – comma 2-sexies della stessa L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;
 - le modalità di rateizzazione del contributo di costruzione;
2. Tabelle.
- la tabella con gli introiti del contributo di costruzione a partire dalla data dell'ultimo aggiornamento del contributo di costruzione;
 - le tabelle da n. 1 a n. 10 sopra elencate, prevedono l'aggiornamento dei costi base delle opere di urbanizzazione;
 - le tabelle da n. 11 a n. 16 sopra elencate, prevedono la determinazione degli importi degli oneri aggiornati, precisato che la tabella n. 15 contiene il confronto tra gli importi dei nuovi oneri e quelli degli oneri vigenti;
 - la tabella n. 17 è relativa al contributo sul costo di costruzione e determina, ai sensi dell'articolo 48 – comma 4 – della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., per gli interventi con destinazione commerciale, terziario direttivo, turistico-alberghiero-ricettivo, la quota percentuale non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione, da applicarsi in relazione alle diverse destinazioni;

VISTO quindi il documento che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, intitolato *“Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. Relazione”*, redatto dal Settore Urbanistica e Suap, come anzidetto articolato in una relazione, in una tabella con gli introiti del contributo di costruzione a partire dalla data dell'ultimo aggiornamento del contributo di costruzione e in n. 17 tabelle;

VISTI:

- l'articolo 42, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole della Commissione dell'Area per i Servizi e la Gestione del Territorio, riunitasi nella seduta del 16 dicembre 2025;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica Arch. Giovanni Piccitto, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sue s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente Area Finanziaria – Affari Generali /Vicesegretario Dott. Gallone Giuseppe, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sue s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza contabile del presente atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, considerato e ritenuto

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese:

Consiglieri presenti n. 14 assenti n. 3

Consiglieri votanti n. 14

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 4 (Cima Angelo, Carnazzi Filippo, Pagani Marco, Chiari Grazia)

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **DI APPROVARE** l'aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi degli articoli 44.1 e 48 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., così come definito nel documento che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, intitolato “*Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. Relazione*” redatto dal Settore Urbanistica e Suap, costituito da:
 - Relazione;
 - Tabella andamento introiti dal 2017 al 2025;
 - Tabella 1 – Residenza: Determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione primaria;
 - Tabella 2 – Residenza: Determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione secondaria;
 - Tabella 3 – Industria - artigianato: Determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione primaria;
 - Tabella 4 – Industria - artigianato: Determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione secondaria;
 - Tabella 5 – Industria - artigianato: Determinazione del costo base per lo smaltimento rifiuti solidi e liquidi;
 - Tabella 6 – Direzionale Commerciale: Determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione primaria;
 - Tabella 7 – Direzionale Commerciale: Determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione secondaria;

- Tabella 8 - Alberghiera: Determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione primaria;
 - Tabella 9 - Alberghiera: Determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione secondaria;
 - Tabella 10 – Coefficienti di adeguamento dei costi base delle opere di urbanizzazione, in funzione del livello di urbanizzazione dei diversi ambiti del territorio comunale;
 - Tabella 11 – Residenza: Determinazione nuovi oneri;
 - Tabella 12 – Industria - artigianato: Determinazione nuovi oneri;
 - Tabella 13 – Direzionale Commerciale: Determinazione nuovi oneri;
 - Tabella 14 – Alberghiera: Determinazione nuovi oneri;
 - Tabella 15 – Tabella comparativa: Confronto oneri vigenti e nuovi oneri;
 - Tabella 16 – Importi nuovi oneri;
 - Tabella 17 – Costo di costruzione;
3. **DI DISPORRE** che le nuove tariffe degli oneri di urbanizzazione riportate in particolare alla “*Tabella 16: importi nuovi oneri*”, contenute nel citato documento allegato intitolato “*Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. Relazione*”, saranno applicate ai titoli abilitativi edilizi presentati dal 1° gennaio 2026;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Giacomino Facchi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Leonilde Concilio

[X] La Deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.

[] La Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate.



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Provincia di Brescia

Via XX settembre, 32 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) – Tel. 0307405500 – Codice fiscale 00400530176
www.comune.palazzolosulloglio.bs.it

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - CATASTO

Proposta n. 69 del 15-12-2025

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI
SENSI DELLA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 11 MARZO 2005, N.
12 E S.M.I..**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Si esprime parere **Favorevole**

Palazzolo sull'Oglio, lì 16-12-2025

Il Responsabile del Settore
Arch. Giovanni Piccitto

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Provincia di Brescia

Via XX settembre, 32 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) – Tel. 0307405500 – Codice fiscale 00400530176
www.comune.palazzolosulloglio.bs.it

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - CATASTO

Proposta n. 69 del 15-12-2025

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI
SENSI DELLA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 11 MARZO 2005, N.
12 E S.M.I..**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si esprime parere **Favorevole**

Palazzolo sull'Oglio, lì 16-12-2025

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Gallone

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Provincia di Brescia

Via XX settembre, 32 – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) – Tel. 0307405500 – Codice fiscale 00400530176
www.comune.palazzolosulloglio.bs.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n.63/2025

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - CATASTO

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI
SENSI DELLA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 11 MARZO 2005, N. 12 E S.M.I..**

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 20-01-2026 per giorni 15 consecutivi. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Palazzolo sull'Oglio, lì 20-01-2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Leonilde Concilio

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.